

STATUTO

Gruppo di Azione Locale Monti Lepini

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - sede - durata – scopi

Articolo 1 - Costituzione - denominazione - sede

E' costituita tra Enti pubblici e privati, ai sensi dell'Art. 14-35 del Codice Civile, l'Associazione per lo Sviluppo Rurale denominata: "Gruppo di Azione Locale Monti Lepini", associazione senza scopo di lucro in forma abbreviata "G.A.L Monti Lepini", con sede presso la sede legale della Compagnia dei Lepini FP.

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire e, altresì, modificare o sopprimere, sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

Articolo 2 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2050. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto dagli Interventi SRG05 e SRG06 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Lazio 2023-2027 e dal relativo Bando approvato dalla Regione Lazio con lo scopo prioritario di dare attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale nonché degli Interventi e Sottointerventi e Azioni in essa inseriti.

L'Associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.

L'Associazione, nell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento della strategia stessa.

L'Associazione, nell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto da:

- Piano Strategico nazionale della Pac (PSP) 2023-2027;
- Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Lazio 2023-2027;
- normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel PSP e nel CSR suddetti;

- disposizioni regionali di attuazione del PSP e del CSR suddetti, emanate prima e dopo l'approvazione della Strategia di Sviluppo Locale;
- disposizioni di attuazione emanate dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA, prima e dopo l'approvazione della Strategia di Sviluppo Locale;
- normativa specifica per ogni settore di intervento della Strategia di Sviluppo Locale.

L'Associazione, in particolare, tenuto conto delle finalità generali sopra indicate, predispone una Strategia di Sviluppo Locale (SSL), in coerenza con il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Lazio 2023-2027, nonché come previsto dagli Interventi SRG05 e SRG06, allo scopo, tra l'altro, di:

a) attuare strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali che contribuiscono ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

b) favorire lo sviluppo di azioni di valorizzazione del patrimonio territoriale favorendo sinergie, creazione di reti ed anche di cooperazione, tra le attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, paesaggistiche nel rispetto delle tradizioni e delle valenze ambientali locali e tenuto conto dei bisogni e delle potenzialità locali anche di tipo innovativo;

c) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali favorendo l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle aree rurali coinvolte nella SSL, attraverso:

- la realizzazione di azioni innovative di sistema nell'erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali;
- l'organizzazione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale dell'area;
- il sostegno alle strategie di sviluppo locale indirizzate alle filiere locali (agricole, energetiche, turistiche) integrando operatori appartenenti a settori tradizionalmente distinti;
- il sostegno alle strategie di inclusione sociale favorendo la partecipazione degli attori locali nello sviluppo di servizi innovativi di prossimità anche attraverso la diversificazione delle economie locali;
- il sostegno alle strategie locali volte alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale.

Nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) l'Associazione, in coerenza con i fabbisogni e le opportunità emergenti dal territorio potrà attuare interventi di:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri);
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

- accesso ai servizi pubblici essenziali;
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- riqualificazione urbana e creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- rete e comunità intelligenti, smart villages.

In attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), le responsabilità, i compiti e gli obblighi dell'Associazione sono quelli definiti nel Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Lazio 2023-2027 e nel relativo Bando attuativo degli Interventi SRG05 "Supporto Preparatorio" e SRG06 "Leader - Attuazione strategie di sviluppo locale" emanato dalla Regione Lazio (Deliberazione 27 luglio 2023 n.412 – BURL n.61 del 01.08.2023) nonché dai successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi.

In attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, l'Associazione opera conformemente alle procedure previste dal D.lgs n.36/2023 e ss. mm. e ii. e dal D.lgs n.165/2001.

Per le attività finanziate con forme diverse da quelle previste dalla Strategia di Sviluppo Locale (SSL), l'Associazione, in qualità di operatore dello Sviluppo Locale, potrà estendere la propria azione anche in altri territori della Regione.

Articolo 4 - Scopi sociali e attività

L'Associazione, tenuto conto delle finalità generali indicate nel precedente Articolo 3, ed in ogni caso, in qualità di operatore dello Sviluppo Locale, potrà in particolare:

- a) programmare e svolgere le attività predette al precedente Articolo 3) anche in armonia con le relative iniziative regionali, nazionali e comunitarie, inerenti lo sviluppo locale;
- b) contribuire al miglioramento della qualità della vita, nonché dell'offerta territoriale ed alimentare, nelle aree rurali coinvolte nella SSL;
- c) promuovere la concentrazione tra soggetti privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali in chiave della CLLD;
- d) svolgere attività di animazione allo scopo di promuovere la concertazione tra imprenditori privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico;
- e) svolgere l'attività di sostegno alle attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale mediante:
 - la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori del turismo rurale;
 - lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti;
 - la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e silvicole locali; dell'artigianato, piccola e media impresa e servizi zonali;

- f) favorire lo scambio e la diffusione delle esperienze e del know how acquisito anche attraverso iniziative transregionali e transnazionali;
- g) promuovere presso i consumatori, i prodotti del territorio anche attraverso la diffusione delle rispettive caratteristiche;
- h) utilizzare nuove tecnologie di comunicazione per accelerare i processi di integrazione e miglioramento della qualità della vita delle aree rurali;
- i) promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche colturali, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso la vendita diretta, nonché favorire la realizzazione di impianti sperimentali;
- j) svolgere attività di formazione nelle aree di competenza sia direttamente che attraverso altre strutture;
- k) promuovere e svolgere tutte le attività di assistenza, orientamento ed accompagnamento finalizzato allo sviluppo sociale ed economico dell'area territoriale;
- l) promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche locali, favorendo iniziative di recupero e sviluppo del patrimonio edilizio rurale, nonché favorendo e promuovendo il turismo nell'area di competenza;
- m) promuovere e sostenere qualsiasi forma di tutela del patrimonio ambientale e di sviluppo eco-sostenibile, tenendo in considerazione le Valutazioni di Impatto Ambientale;
- n) esplicitare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme UE e Nazionali che disciplinano l'organizzazione comunitaria dei vari prodotti agroalimentari ed artigianali;
- o) promuovere e attivare azioni di informazione, orientamento e supporto nei confronti degli Enti locali e territoriali soci in tema di sviluppo locale, efficienza amministrativa, fondi comunitari, nazionali e regionali, ed altre attività finalizzate allo sviluppo sociale ed economico del territorio di competenza.

A tale scopo l'Associazione potrà, altresì, effettuare le seguenti attività:

1. Avviare operazioni di animazione territoriale allo scopo di sensibilizzare la popolazione e gli operatori economici alle finalità previste nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL);
2. Individuare le condizioni, modalità e i requisiti per l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari finali, delle modalità e dei tempi di raccolta, di valutazione e di selezione dei singoli progetti tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con la SSL, con il Bando emanato dalla Regione Lazio per l'attuazione della SSL, nonché con i successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi;
3. Curare l'istruttoria sia tecnico-amministrativa, sia finanziaria dei progetti presentati dai beneficiari;
4. Valutare che i progetti presentati dai beneficiari finali risultino idonei al raggiungimento degli scopi associativi;
5. Presentare alle Autorità competenti i Piani di Sviluppo Locale e le domande di finanziamento;
6. Svolgere attività di sostegno, assistenza e supporto tecnico alle attività di sviluppo rurale e dello sviluppo locale in generale;

7. Partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;

8. Dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale.

Quale attività strumentale al solo fine del raggiungimento dello scopo associativo, e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, l'Associazione potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, società, Enti, associazioni, Consorzi, ecc., aventi scopi analoghi, affini o complementari, e comunque attinenti agli scopi dell'Associazione (nel pieno rispetto, ove si esercitino su titoli non nominativi al portatore, delle disposizioni di legge per l'intervento degli intermediari finanziari);

- compiere operazioni a carattere commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare, finanziario e bancario, comprese quelle ipotecarie, inerenti l'oggetto sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni, su tutte le operazioni finanziarie e commerciali necessarie;

Articolo 5 - Procedure esecutive

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

a) assumere ed approvare piani, programmi e progetti esecutivi, identificando fornitori o conferendo incarichi professionali per l'esecuzione delle attività e compiti di cui al precedente articolo 4 o selezionando, tramite apposite procedure, beneficiari di contributi;

b) stipulare accordi con uno o più Istituti di Credito per la gestione della tesoreria e per il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative;

c) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;

d) richiedere ed utilizzare provvidenze, agevolazioni, incentivi e finanziamenti in generale erogati da Istituzioni, Enti pubblici o privati, comunitari, nazionali, regionali, provinciali o locali, al fine del miglior perseguimento degli scopi associativi, operando anche di concerto con altri interventi di programmazione presenti o previsti nel territorio, nazionali e non, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie e, in attuazione della SSL, nel rispetto del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Lazio 2023/2027 ed altre norme e documenti attuativi, come indicati nel precedente Articolo 3);

e) promuovere consorzi ed aderirvi nonché collegarsi, nelle forme più opportune, con altri organismi, per svolgere ricerche, studi, promozioni ed ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali ed all'efficiente funzionamento dei servizi e delle strutture dell'Associazione;

f) procurarsi e/o utilizzare, alle migliori condizioni, le innovazioni tecnologiche nonché i materiali e gli altri beni strumentali necessari all'esercizio della propria attività ed a tal fine stipulare contratti e convenzioni;

g) contrarre, stipulare, affidare e/o assumere concessioni di attività, appalti di opere e servizi, convenzioni ed incarichi vari da o a organismi, società e professionisti;

h) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e concedere fidejussioni su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie, comprese quelle ipotecarie con facoltà di assentire alle iscrizioni ed alla cancellazione di ipoteche esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

i) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, a Società o Enti che abbiano analoghe attività sociali, assumendo anche partecipazioni in sede di costituzione e di successivo aumento di capitale, ovvero mediante acquisto di azioni nelle società di qualsiasi tipo che si propongano scopi affini o compatibili con quelli del presente statuto;

j) nominare il Responsabile amministrativo finanziario e/o il Coordinatore della SSL e/o il Direttore Tecnico, assumere e licenziare personale, determinare funzioni o mansioni e retribuzioni;

k) istituire comitati tecnico-scientifici ed osservatori socio-economici;

l) stipulare accordi quadro, convenzioni, accordi di partenariato, intese di programma, eccetera, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali ed allo sviluppo sociale ed economico dell'area territoriale di riferimento e delle aree rurali in generale.

TITOLO II

Soci

Articolo 6 - Requisiti degli associati

Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento della SSL.

Il numero dei Soci è illimitato.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere iscritti all'Associazione, con le modalità previste al successivo art.7, anche soggetti pubblici e privati operanti in altri Comuni ed in generale in tutto il territorio UE, purché la loro azione sia mirata nei territori di intervento della SSL.

Articolo 7 - Ammissione

Oltre ai soci fondatori possono essere ammessi ulteriori soci richiedenti. Il soggetto che desidera far parte dell'Associazione deve presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o da chi ha la legale rappresentanza e deve essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché dalla deliberazione dell'organo sociale istituzionalmente competente a decidere.

Il richiedente dovrà, altresì, dichiarare la completa conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno nonché delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di accettarle integralmente.

Il richiedente dovrà, altresì, indicare la persona delegata alla rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio tutte le informazioni e la esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei requisiti dichiarati. Sull'accoglimento della domanda decide, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Qualora entro il termine di cui sopra l'Assemblea non si esprima la domanda si intenderà rigettata, fatta salva la possibilità per il richiedente di riproporla.

Articolo 8 - Adempimenti del socio

Il nuovo ammesso deve versare, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, la quota associativa e la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale. Solo con tale versamento la deliberazione di ammissione diventa operativa ed è annotata nel Libro dei Soci.

Articolo 9 - Obblighi ed impegni del socio

Il socio è impegnato ad assicurare le proprie prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali; ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

I soci sono obbligati, inoltre, a versare la quota associativa di adesione e la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale.

Articolo 10 - Recesso del socio

Non è ammesso il recesso dall'Associazione fino al raggiungimento degli scopi sociali e comunque non prima della piena attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. e con effetto immediato. Il recesso, la esclusione o la decadenza prevista nei successivi articoli, viene accolto con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e viene trascritto sul Libro dei Soci.

Articolo 11 - Esclusione dell'associato

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso l'associato:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;
- c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi

sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 12 - Decadenza del socio

Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Articolo 13 - Rimborso delle quote

Agli Organismi che cessano di far parte dell'Associazione non saranno rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota associativa di adesione e di quote annuali e verrà applicato quanto previsto all'art.2609 C.C.. I soci recessi, esclusi o decaduti, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto, non possono svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall'Associazione per i tre anni successivi all'atto di delibera assembleare.

TITOLO III

Patrimonio sociale

Articolo 14 - Fondo Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto dalla quota associativa di adesione e dalle quote annuali versate dai soci e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione o da altre fonti.

Articolo 15 - Quota associativa di adesione

In fase costitutiva la quota associativa di adesione è fissata in:

- Euro 500,00 (Cinquecento virgola zero zero) per Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti residenti;
- Euro 1.000,00 (Mille virgola zero zero) per Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti residenti;

- Euro 1.500,00 (Millecinquecento virgola zero zero) per Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti residenti;
- Euro 2.000,00 (Duemila virgola zero zero) per Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti residenti;
- Euro 2.000,00 (Duemila virgola zero zero) per le Province;
- Euro 1.000,00 (Mille virgola zero zero) per le Camere di Commercio Industria Agricoltura Artigianato e per gli Istituti di Credito;
- Euro 500,00 (Cinquecento virgola zero zero) per le Comunità Montane;
- Euro 500,00 (Cinquecento virgola zero zero) per le Associazioni di categoria del mondo agricolo, commerciale, artigianale, cooperativo ecc.;
- Euro 200,00 (Duecento virgola zero zero) per le Associazioni in genere, per gli Enti di Ricerca e per altri soggetti privati.

Per gli anni successivi al primo, a seguito di approvazione della SSL da parte della Regione Lazio, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare differenti importi per le quote associative delle nuove adesioni.

Articolo 16 - Quota annuale

I soci sono obbligati a versare regolarmente la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea, per ciascun esercizio sociale.

Per il primo anno di vita dell'Associazione, la quota annuale coincide con la quota associativa di adesione.

Ove necessario, inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci potrà stabilire che i singoli soci concorrano alla copertura di spese per attività straordinarie.

TITOLO IV

Esercizio sociale e bilancio

Articolo 17 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione. In caso di esplicita richiesta da parte di un socio il Consiglio di Amministrazione potrà inviarne copia presso la sede legale del socio richiedente. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma.

Articolo 18 - Programma di attività e preventivo economico - finanziario

Entro i tre mesi immediatamente precedenti alla chiusura dell'esercizio in corso il Consiglio di Amministrazione, nel caso non sia stato già presentato un piano pluriennale, propone all'Assemblea il programma di attività per l'esercizio successivo, accompagnato da un preventivo finanziario, nel quale deve essere schematicamente indicata l'attività economica del futuro esercizio.

Articolo 19 - Servizio di Tesoreria

Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385.

Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dalla SSL.

Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario.

Il servizio di tesoreria dovrà prevedere almeno due conto correnti distinti:

- 1) uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito delle risorse da parte della Regione e per il pagamento dei beneficiari relativamente alla quota di finanziamento a carico della SSL 2023/2027;
- 2) uno per ogni altro tipo di operazione svolta dal GAL.

Articolo 20 – Gestione Tecnica ed Operativa

L'Associazione dovrà dotarsi di una struttura tecnico-amministrativa basata su idonee professionalità per garantire l'adeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati così come indicato dal Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Lazio 2023-2027, dagli Interventi SRG05 e SRG06 e relativo Bando Pubblico.

L'Associazione si adegnerà, altresì, alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie che seguiranno negli anni.

Le funzioni, i compiti e le attività assegnate alle singole professionalità dovranno essere indicate nel Regolamento Interno dell'Associazione, ed in attuazione della SSL, in coerenza con le disposizioni del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Lazio 2023-2027.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Articolo 21 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Revisione Contabile;

Articolo 22 - Assemblea: convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente tramite raccomandata, fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata (PEC), da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'intero Organo di Revisione Contabile in carica.

Articolo 23 - Assemblea: competenze

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dall'Organo di Revisione Contabile o da almeno un decimo degli associati.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo, nonché il programma di attività pluriennale o annuale ed il preventivo economico - finanziario, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare delle quote annuali a carico dei soci e delle eventuali quote straordinarie;
- c) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Revisione Contabile;
- d) determina l'entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri per le loro attività collegiali, nel rispetto della norme nazionali;
- e) approvare eventuali regolamenti interni;
- f) approvare l'ammissione, il recesso, la esclusione e la decadenza degli associati;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge;

h) dare le direttive generali di azione dell'Associazione;

i) approva la Strategia di Sviluppo Locale (SSL);

l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed al presente Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato o proroga della durata dell'Associazione, stabilendone le relative procedure.

Articolo 24 - Assemblea: validità e costituzione

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci.

Articolo 25 - Assemblea: presidenza, segreteria, verbalizzazioni e deliberazioni

L'Assemblea, è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente scegliendo tra i soci intervenuti.

L'Assemblea nomina altresì il Segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci.

Articolo 26 - Assemblea: diritto al voto

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote, ha diritto ad un solo voto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare soltanto da altri soci o delegati mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Articolo 27 - Consiglio di Amministrazione: composizione, convocazione, votazione, presenze

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea, anche tra non soci, di cui almeno il 51% (cinquantuno per cento) in rappresentanza dei soci privati.

La percentuale definita verrà mantenuta come livello minimo, per tutta la durata di attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata.

Il comportamento dei componenti del CdA, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio della buona amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata (PEC) non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione deve essere fatta in modo che Consiglieri e l'Organo di Revisione Contabile ne siano informati almeno un giorno prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri aventi diritto al voto.

Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione Contabile o qualcuno dei funzionari, oppure loro parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni contenute nell'art.78, comma II, del D.Lgs n.267/2000, e così, in particolare, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione delle proposte.

I membri del Consiglio, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive possono dal Consiglio essere dichiarati decaduti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 - Consiglio di Amministrazione: sostituzione dei componenti

I Consiglieri eletti dall'Assemblea che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera ratificata dall'Organo di Revisione Contabile fino alla ratifica dell'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla costituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 29 - Consiglio di Amministrazione: poteri

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e del presente Statuto, all'amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni necessaria operazione presso l'Amministrazione finanziaria, la tesoreria, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato.

Articolo 30 - Il Presidente

La rappresentanza legale e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente.

Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto o delegate allo stesso dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

Articolo 31 – Organo di Revisione Contabile: costituzione e compensi

Il Controllo contabile può essere esercitato, nel rispetto delle norme di legge alternativamente:

- a. dal Revisore Unico, nominato dall'Assemblea, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti;
- b. dal Collegio dei Revisori dei Conti. In tal caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Tutti i membri sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti.

L'Organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni, ed i membri sono sempre rieleggibili. Il compenso è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Solo per il primo anno, in fase di costituzione, l'Organo di Revisione verrà eletto nella prima Assemblea successiva e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di costituzione.

Articolo 32 – Organo di Revisione dei Conti: compiti, riunioni e deliberazioni

L'Organo di Revisione Contabile, controlla l'Amministrazione della Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili.

Si riunisce almeno ogni trimestre.

I Revisori, in forma unica o collegiale, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

I pareri vanno espressi per iscritto e, nel caso di Organo Collegiale, delle riunioni deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

In caso di Organo Collegiale, le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta ed il Revisore dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 33 - Decadenza componenti organi

I componenti degli organi sociali, nominati in rappresentanza dei soci, decadono automaticamente in caso di recesso, scioglimento o esclusione del socio o nel caso di revoca della rappresentanza da parte del socio stesso.

TITOLO VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 34 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della associazione verrà disciplinato da un apposito Regolamento da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente Statuto ed esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea nel quale potrà essere previsto un Nucleo Tecnico di Valutazione allo scopo di valutare tutte le proposte progettuali che via via verranno raccolte nella realizzazione dei programmi dell'Associazione.

Per l'attuazione della SSL, il Regolamento interno dovrà essere coerente con quanto stabilito dal Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Lazio 2023-2027 nonché dai successivi atti e provvedimenti attuativi, integrativi e modificativi.

Articolo 35 - Clausola arbitrale

Ogni controversia nascente dal presente statuto sarà devoluta ad un Consiglio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna parte litigante, ed il terzo, che presiede il Collegio, dai primi due se d'accordo, oppure dal Presidente del Tribunale di Latina, adito dalla parte più diligente. Per il funzionario del Collegio si applicano le norme del Codice di Procedura Civile sull'Arbitrato irrituale.

Articolo 36 - Richiami alla legislazione sulle Associazioni

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli Art. 14 e seguenti del Codice Civile relativi alle Associazioni, nonché le normative europee, nazionali e regionali nelle materie collegate alla regolamentazione del presente Statuto.

f.to

f.to

f.to Notaio